



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 89 del 27 maggio 2015

PREC 255/14/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla EPAS S.r.l. e dalla Società Cooperativa Norma Servizi Tecnici – Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per il progetto di efficienza energetica nella riduzione dei consumi energetici dell'illuminazione pubblica – Importo a base di gara euro: 1.000.000,00 – S.A.: Comune di Modica (RG).

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse e procedura negoziata - Requisiti di capacità tecnico-professionale - R.T.I.

In base al principio di proporzionalità, la richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia e all'importo della prestazione richiesta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei concorrenti, la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ma nel rispetto comunque delle proporzioni derivanti dalla ripartizione delle prestazioni all'interno del raggruppamento temporaneo di imprese.

Art. 122, comma 7 d.lgs. 163/2006; Art. 57, comma 6 d.lgs. 163/2006; art. 37 d.lgs. 163/2006.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 81772 del 18.7.2014 presentata dalla EPAS S.r.l. e dalla Società Cooperativa Norma Servizi Tecnici relativamente all'avviso esplorativo pubblicato dal Comune di Modica per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per il progetto di efficienza energetica nella riduzione dei consumi energetici dell'illuminazione pubblica;

VISTI in particolare, i quesiti formulati sia in ordine alla presunta illegittimità della clausola contenuta nell'avviso esplorativo, in caso di manifestazione di interesse da parte di raggruppamento temporaneo di imprese, della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione da parte della sola società capogruppo; sia in ordine alla presunta illegittimità dei requisiti tecnico -organizzativi richiesti, in quanto sproporzionati e irragionevoli così come definiti nell'avviso esplorativo, giusta revoca in autotutela del precedente;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 28.10.2014;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO il primo quesito avanzato, giova ricordare che, secondo la ratio della previsione dell'art. 37 del d.lgs. 163/2006, la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ma nel rispetto comunque delle proporzioni derivanti dalla ripartizione delle prestazioni all'interno del raggruppamento temporaneo di imprese, con la conseguenza che la clausola così come inserita nell'avviso esplorativo appare irragionevole;

CONSIDERATO il secondo profilo di doglianza avanzato afferente, secondo quanto indicato al punto 5 dell'avviso esplorativo, alla pregressa esperienza realizzata nell'ultimo triennio con riferimento a



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

progetti di efficienza energetica per almeno n. 15.000 punti luce nonché l'aver maturato almeno 2.500 titoli di efficienza energetica (certificati bianchi);

TENUTO CONTO che, stante la peculiarità dell'affidamento da porre in essere, la stazione appaltante, nell'avviso esplorativo in questione, al fine di individuare un soggetto idoneo in possesso di adeguata capacità tecnico-professionale per la realizzazione del progetto di efficienza energetica nella riduzione dei consumi energetici dell'illuminazione del territorio comunale ha individuato, a pena di esclusione, tutta una serie di requisiti di partecipazione;

CONSIDERATO in generale, che, secondo il combinato disposto dell'articolo 122, comma 7 e dell'articolo 57, comma 6, del d.lgs. 163/2006, l'indagine di mercato è preordinata esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato, quindi i possibili potenziali offerenti e il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale, mentre la gara informale implica, invece, anche una valutazione comparativa delle offerte, comportando per la stazione appaltante, indipendentemente dalle eventuali regole stabilite in via di autolimitazione, l'obbligo dell'osservanza dei principi di "par condicio" e trasparenza nelle lettere di invito;

TENUTO CONTO che, in base al principio di proporzionalità, la richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia e all'importo della prestazione richiesta con la conseguenza che la fissazione di requisiti non proporzionali allo specifico appalto potrebbe comportare il pericolo di un'indebita restrizione della concorrenza (Determinazione ANAC n. 2/2011 e n. 8/2011);

CONSIDERATA comunque la stima effettuata dalla stazione appaltante in ordine ai punti luce pari a n. 8117 unità, i relativi requisiti richiesti in ordine alle pregresse esperienze nell'ultimo triennio (15.000 punti luce) non sembrano sproporzionati in quanto tale quantificazione rientra nei limiti del doppio con la conseguenza che anche l'aver maturato almeno 2.500 titoli di efficienza energetica appare comunque coerente;

RILEVATO che, nel caso di specie, la richiesta dei requisiti di partecipazione, ivi inclusi quelli oggetto di doglianza, appaiono dettati dall'esigenza di acquisire le manifestazioni di interesse da parte di tutti quegli operatori economici qualificati in possesso di specifiche caratteristiche, con particolare riguardo proprio a quanto previsto dalla normativa nazionale e tecnica di riferimento circa il quadro delle misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica nella fornitura e negli usi finali dell'energia,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- non sia conforme alla normativa di settore la previsione contenuta nell'avviso esplorativo laddove richiede che «il possesso dei requisiti deve essere dimostrato solo dalla capogruppo»;
- i requisiti di partecipazione richiesti, sulla base della stima fornita dalla stazione appaltante in ordine ai punti luce (pari a numero 8117 unità), non appaiono irragionevoli e sproporzionati.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2015
Il segretario Maria Esposito